

OGGETTO: CONCESSIONE IN GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI EINAUDI, PALABLU, TESTONA, VIGNOTTO, SANTA MARIA A) IN 5 LOTTI

FAQ

1) DOMANDA: Nell'offerta tecnica è previsto l'impegno a organizzare un Settore Giovanile affiliato ad un Ente di Promozione sportiva. La possibilità di affiliarsi ad una Federazione Sportiva invece che ad un Ente di Promozione è equivalente?

RISPOSTA: Sì, certamente è equivalente, purché l'Ente di Promozione o la Federazione Sportiva siano riconosciuti dal CONI.

2) DOMANDA: All'art. 1 c.4 dello Schema di Convenzione gli "interventi migliorativi e/o di manutenzione straordinaria considerevoli", per i quali è possibile richiedere un allungamento del periodo di concessione, devono essere espressi in sede di gara, all'interno dell'offerta tecnica, o devono essere espressi successivamente dall'aggiudicatario?

RISPOSTA: E' una facoltà a scelta del concorrente/ potenziale aggiudicatario.

Potrà presentare le proposte, di cui all'art. 1 c.4 dello Schema di Convenzione, in sede di gara, all'interno della busta 2 – Offerta Tecnica, nel qual caso le proposte potranno essere oggetto di valutazione e assegnazione del relativo punteggio tecnico.

In alternativa sarà comunque possibile per l'aggiudicatario presentare successivamente proposte di "interventi migliorativi e/o di manutenzione straordinaria considerevoli" ai sensi dell'art. 1 c.4 dello Schema di Convenzione, al fine di richiedere un prolungamento del periodo di concessione.

3) DOMANDA: Circa l'art. 3 c.6 dello Schema di Convenzione si richiede un chiarimento su quali debbano essere gli impegni relativi, anche perché, secondo l'opinione, risulta in contrasto con il comma successivo.

RISPOSTA: L'art. 3 c. 6 prevede l'obbligo per il gestore di programmare, fin dal primo anno di gestione, attività finalizzate ad avere una squadra senior (non del settore giovanile) per la Federazione Sportiva di competenza, cioè di una delle discipline sportive principali praticabili nell'impianto.

L'art. 3 c. 7 fa riferimento a tutte le altre eventuali squadre della società/associazione che gestisce l'impianto, che partecipino a campionati, senza configurare alcun "obbligo".

4) DOMANDA: Circa l'art 5 c. 6 dello Schema di Convenzione, a parere dello scrivente, sentite anche alcune Compagnie Assicuratrici, non è possibile assicurare per infortuni i frequentatori (che vengono distinti dagli utenti). E' invece obbligatorio garantire un'assicurazione relativa alla Responsabilità Civile, con massimali adeguati alla complessità dell'impianto.

RISPOSTA: Si richiama a tale proposito l'art. 11 c. 2 dello Schema di Convenzione in cui si specifica che *"Il concedente, in caso di infortuni o incidenti vari agli atleti, al pubblico o a chiunque presente nel complesso sportivo, non risponde a nessun titolo. Ogni responsabilità è a carico del concessionario al quale incombe l'obbligo di accertare, nei casi dovuti, che gli utilizzatori siano muniti di specifiche polizze assicurative. Il soggetto utilizzatore è tenuto ad adempiere a tutte le norme previste dalla legge e dai regolamenti in materia di spettacoli e di attività sportive."*

Pertanto ciascuna persona afferente all'impianto dovrà godere della copertura assicurativa consona alla titolarità a motivo della quale è presente all'interno dell'impianto, a seconda dei casi con apposite polizze per responsabilità civile o per infortuni.

5) DOMANDA: Circa l'art. 10 c. 2 dello Schema di Convenzione come può essere quantificata economicamente una riserva di uso gratuito e come tale quantificazione può essere inserita in un bilancio di gestione che abbisogna di documenti contabili che attestino relative entrate ed uscite?

RISPOSTA: Le ore comprese nella riserva d'uso a favore del gestore (ore che l'associazione/gestore usa direttamente) devono essere conteggiate come "benefit" sulla base delle tariffe di utilizzo approvate; tale benefit dovrà risultare nel piano economico e finanziario contenuto

nella busta 2 – Offerta Tecnica e nei bilanci di gestione (preventivo e consuntivo) quale somma che il gestore non corrisponde per il proprio utilizzo. Poiché si tratta di una nuova norma di gestione che non comporta reali movimentazioni di denaro l’A.C. si riserva di comunicare successivamente con quale modalità tali benefit dovranno risultare negli effettivi bilanci di gestione.

6) DOMANDA: Circa l’art. 10 c. 3 dello Schema di Convenzione, gli spazi assegnati dall’A.C. in via continuativa non possono superare il 30% del monte ore disponibile, considerato che al gestore spetta il 70%? Gli spazi residui che possono essere assegnati dal gestore rientrano nel 30%? E se non risultano spazi residui, la possibilità concessa al gestore risulta vanificata?

RISPOSTA: Il gestore avrà a disposizione il 70% delle ore equamente distribuite nelle diverse fasce orarie nella settimana. E l’A.C. avrà il 30%. Tutti gli spazi non assegnati, nei rispetto dei limiti percentuali suddetti, costituiscono “spazi residui”.

7) DOMANDA: Circa l’art. 27 c. 2 dello Schema di Convenzione la possibilità di recesso, senza alcuna motivazione, di fatto riduce la possibilità di investimento perché il gestore è obbligato a programmare l’ammortamento della spesa non sulla durata della concessione, ma sui soli cinque anni.

RISPOSTA: Si conferma il contenuto dell’art. 27 c.2 che tratta di una verifica di metà periodo, a cui non seguiranno decisioni arbitrarie, ma l’eventuale applicazione del diritto di recesso da parte dell’A. C. sarà conseguente alla constatazione di problemi gestionali rilevanti, tali da pregiudicare la prosecuzione della gestione stessa.

8) DOMANDA: Il contributo del 40% (previsto dal bando di gara) sulle utenze non è specificato che sia per tutti i 10 anni. Leggendo risulta solo per il primo anno di gestione, ci vorrebbe un chiarimento in merito.

RISPOSTA: La disciplina sui contributi a sostegno delle spese per le utenze è contenuta all’art. 20 dello Schema di Convenzione. In particolare al c. 2 si specifica che: *“L’ammontare massimo dei contributi di cui al comma 1 è fissato, per il primo anno in sede di approvazione del bando di gara, e per gli anni successivi è stabilito con appositi atti deliberativi sulla scorta della valutazione delle spese per utenze degli ultimi tre anni e sulla base della effettiva disponibilità di bilancio”*.

9) DOMANDA: La fidejussione esclude la cauzione? La cauzione definitiva va versata nella misura del 10% del valore stabilito per ciascun impianto dopo l’assegnazione?

RISPOSTA: Come descritto nella sezione “Condizioni e requisiti per la partecipazione” del bando, punto 6 ad oggetto “Garanzie”, la **cauzione provvisoria** (pari al 2% del valore della concessione decennale dell’impianto per cui si concorre) dovrà essere costituita a scelta dell’offerente in contanti oppure in alternativa in forma di fidejussione bancaria o assicurativa, secondo le modalità dettagliate sul bando di gara.

La **cauzione definitiva** dovrà essere costituita, con le medesime modalità sopra descritte, solo in caso di aggiudicazione e sarà pari al 10% del valore della concessione decennale dell’impianto aggiudicato.

10) DOMANDA: su quale importo va calcolata la cauzione provvisoria?

RISPOSTA: La cauzione provvisoria va calcolata sul valore presunto decennale; si precisa, a tal fine, che al punto 6 del disciplinare è stato indicato per mero refuso, “valore presunto annuo della concessione dell’impianto per il quale si concorre” anziché valore presunto decennale.

Vedasi anche risposta al precedente quesito n. 9

11) DOMANDA: Il codice Passoe si può presentare dopo aver ottenuto l’appalto dell’impianto.

RISPOSTA: Il documento PASSOE rilasciato dal servizio AVCPASS, comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale, è necessario per partecipare alla gara e va inserito nella busta contenente la documentazione amministrativa come stabilito dal disciplinare di gara.

12) DOMANDA: il rilascio del codice passOE richiede la registrazione al sistema AVCPASS per cui è necessario il possesso della firma digitale del legale rappresentante. Il rilascio della firma in

oggetto da parte della CCIAA necessita di tempi lunghi, non compatibili con la gara. Tale documento (passOE) è richiesto a pena d'esclusione?

RISPOSTA: Il documento PASSOE rilasciato dal servizio AVCPASS, comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale, è necessario (v. domanda 10), tuttavia la mancata produzione dello stesso nella busta contenente la documentazione amministrativa non comporta l'esclusione dalla partecipazione alla gara. Detto documento risulta però essenziale e tassativo in caso di aggiudicazione al fine della verifica - attraverso la procedura ANAC - del possesso dei predetti requisiti. Alla SA risulta, per comprovata esperienza, che il rilascio della firma digitale sia contestuale alla richiesta e non richieda tempi lunghi. La firma digitale, peraltro, sarà altresì indispensabile per la sottoscrizione della convenzione in caso di aggiudicazione.

13) DOMANDA: al punto 2.7 del disciplinare è richiesto il contributo di gara a pena d'esclusione. Poiché il pagamento può avvenire esclusivamente attraverso la registrazione al Servizio di Riscossione dell'ANAC com'è possibile ovviare?

RISPOSTA: Non è possibile omettere il pagamento del contributo di gara, richiesto dalla legge nazionale a pena d'esclusione. Non è necessario essere in possesso della firma digitale per creare sul portale dell'ANAC un profilo contribuente e generare il relativo codice, in forza del quale pagare il contributo anche presso una qualunque LOTTOMATICA. In caso di difficoltà operative il CONTACT CENTER dell'ANAC (numero verde 800896936) potrà rilasciare informazioni più dettagliate, ignote alla SA, che agisce su un profilo diverso del portale medesimo.

14) DOMANDA: Al punto 2.6 del disciplinare di gara si richiede una cauzione provvisoria per il lotto I di €13.000,00, corrispondente al 2% del valore presunto annuo della concessione dell'impianto, valore che attestato nello stesso punto in €65.000,00. Ma il 2% allora non è €13.000,00, bensì €1.300,00.

RISPOSTA: Come già precisato nella domanda/risposta n. 10, l'importo della cauzione provvisoria deve essere pari al 2% dell'importo complessivo (10 anni) della concessione del lotto per il quale si concorre. Pertanto l'importo riportato nel disciplinare, €13.000,00, è corretto. L'importo della cauzione definitiva, invece, in caso di aggiudicazione, è pari al 10% dell'importo complessivo della concessione, ragione per cui nello stesso punto si attesta anche l'importo €65.000,00.